

17217/2021



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:  
 disposto da ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

FRANCESCO A. GENOVESE	Presidente
ANTONIO VALITUTTI	Consigliere - Rel.
MAURO DI MARZIO	Consigliere
ANTONIO PIETRO LAMORGESE	Consigliere
ANDREA FIDANZIA	Consigliere

Oggetto

Diritto all'immagine ed alla riservatezza.

Ud. 26/02/2021 CC  
Cron. 17217  
R.G.N. 15408/2016

**ORDINANZA**

sul ricorso 15408/2016 proposto da:

(omissis), elettivamente domiciliato in (omissis)  
(omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis)  
(omissis), che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale alle liti per Notaio dott.ssa (omissis) - Rep.n. (omissis)  
del 9.4.2008 e procura speciale per Notaio (omissis)  
(omissis), con Apostille n. (omissis);  
-ricorrente -

contro

(omissis) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, e (omissis), elettivamente domiciliati in (omissis), presso lo studio dell'avvocato

ops  
1012  
2021

C.V.C.I.

(omissis) , che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato  
(omissis) , giusta procura in calce al controricorso;

-controricorrenti -

avverso la sentenza n. 671/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO,  
depositata il 22/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del  
26/02/2021 dal cons. VALITUTTI ANTONIO;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto  
Procuratore Generale SANLORENZO RITA che chiede l'accoglimento  
del primo motivo del ricorso.

### FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 19 luglio 2010, (omissis)  
(omissis) conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di  
Milano, il (omissis) s.p.a. ed  
(omissis) , nella qualità di direttore responsabile del periodico  
(omissis), chiedendo accertarsi la violazione del diritto all'immagine  
dell'attore, ritratto, nell' (omissis) ', in atteggiamenti intimi con la  
sua compagna (omissis) nel parco di (omissis) , nel  
Comune di (omissis) , nonché la violazione del d.lgs. 30  
giugno 2003, n. 196, ed - *incidenter tantum* - degli artt. 614 e 615  
bis, primo e secondo comma, c.p. L'istante chiedeva, quindi, la  
condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni subiti,  
quantificati in Euro 4.000.000,00, oltre agli accessori di legge.  
Chiedeva, altresì, ordinarsi ai convenuti la pubblicazione  
dell'emananda decisione su periodico (omissis).

Il Tribunale adito, con sentenza n. 14065/2013, accertava  
l'illiceità della pubblicazione, condannava il (omissis)  
(omissis) s.p.a. ed (omissis) , in solido, al  
pagamento della somma di Euro 300.000, a favore di (omissis)  
(omissis) , oltre interessi legali e spese del giudizio, e

disponeva la pubblicazione della sentenza sul periodico (omissis) entro trenta giorni dalla notifica della decisione, e «con caratteri di stampa doppi rispetto a quelli comunemente usati per gli articoli».

2. La Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 671/2016, depositata il 22 febbraio 2016, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, riduceva la condanna degli originari convenuti all'importo di Euro 40.000,00, oltre interessi legali, e compensava in parte le spese del giudizio.

2.1. La Corte riteneva, per un verso, sussistente la violazione del diritto alla riservatezza – lamentata dal (omissis) in relazione alle immagini che lo ritraevano con la sua compagna – ed integrata, quindi, la violazione degli artt. 8 della CEDU, 14 Cost., 615 bis c.p., non scriminata dall'esimente del diritto di cronaca (artt. 10 CEDU, 21 Cost.). Per altro verso, Il giudice del gravame reputava eccessiva la quantificazione del danno operata dal Tribunale, comprensiva anche del danno patrimoniale non provato dall'attore. Quest'ultimo, invero, aveva – per il tramite del suo portavoce – espressamente escluso il consenso alla pubblicazione di immagini della propria vita privata; di talchè, negandosi la stessa possibilità dello sfruttamento economico di tali immagini, sarebbe stato non configurabile – a parere della Corte d'appello– un danno patrimoniale. in considerazione della lesione dei menzionati diritti a contenuto economico.

2.2. D'altro canto, tenuto conto del fatto che tale lesione era durata solo alcuni giorni, e del grado di intrusività non particolarmente elevato (perché relativo alle riprese fotografiche dell'attore mentre si aggirava nel parco della villa, ossia in un luogo chiuso e privato), anche il risarcimento del danno non patrimoniale doveva, a giudizio della Corte territoriale, ritenersi eccessivo.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha, quindi, proposto ricorso  
(omissis) nei confronti del (omissis)

(omissis) e di (omissis), nella suindicata qualità, affidato a due motivi. I resistenti hanno replicato con controricorso. Il Procuratore Generale ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso.

### **Ragioni della decisione**

1. Con il primo motivo di ricorso, (omissis) denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 158 della legge n. 633 del 1941 e 2056, secondo comma, cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.

1.1. Si duole il ricorrente – richiamando i principi più volte enunciati da questa Corte in materia di risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti all'illecita pubblicazione dell'immagine altrui – del fatto che il giudice di appello abbia erroneamente denegato al (omissis) tale voce di danno, sul presupposto che non sussisterebbe la prova del lamentato pregiudizio patrimoniale, da correlare al cd. «prezzo del consenso». E ciò in quanto lo stesso portavoce dell'attore avrebbe dichiarato che quest'ultimo non aveva mai consentito la pubblicazione di immagini concernenti la sua vita privata. Di talchè, essendo la liquidazione equitativa del danno possibile laddove l'esistenza del medesimo sia accertata in concreto, la volontà espressa dallo stesso (omissis) di non avvalersi della propria immagine a fini economici, escluderebbe – a giudizio della Corte territoriale – la possibilità di ricorrere a siffatta forma di liquidazione.

1.2. Per converso, rileva il ricorrente che la scelta di non pubblicare la propria immagine non costituirebbe una scelta irreversibile, ma sarebbe «suscettibile di ripensamento nel tempo, se del caso anche in dipendenza delle vicende della professione», giacchè tale opzione, ricollegabile ad un diritto personalissimo, come quello all'immagine, «non è cristallizzabile nell'atteggiarsi della

volontà del titolare in un dato momento», ben potendo costituire oggetto di ripensamenti e di evoluzioni nel tempo.. Se, dunque, «un attore, premio Oscar, conosciuto ed amato in tutto il mondo, la cui immagine è valutata milioni, non ha mai venduto immagini personali, alle medesime, se pubblicate, peraltro contro il suo consenso, deve essere attribuito un valore perlomeno corrispondente a milioni di euro del loro valore».

### 1.3. Il motivo è fondato.

1.3.1. La stessa vicenda oggetto del presente giudizio ha, invero, già costituito oggetto di valutazione in una precedente decisione di questa Corte che – con ampia e dettagliata motivazione, alla quale ci si riporta e che deve intendersi qui integralmente richiamata – ha analizzato i profili in diritto dei fatti per cui è causa, fornendo una risposta ai quesiti che il ricorso pone, dalla quale – essendo pienamente condivisibile dal Collegio – non c'è ragione di discostarsi.

1.3.2. Si è, invero, affermato – al riguardo – che dall'espressa volontà di vietare la pubblicazione di foto relative alla propria vita privata, riferita ad un soggetto molto conosciuto – come certamente nella specie è (omissis) , (omissis) ed interprete di decine di film – non discende l'abbandono del diritto all'immagine che ben può essere esercitato, per un verso, mediante la facoltà, protratta per il tempo ritenuto necessario, di non pubblicare determinate fotografie, senza che ciò comporti alcun effetto ablativo e, per altro verso, mediante la scelta di non sfruttare economicamente i propri dati personali, perché lo sfruttamento può risultare lesivo, in prospettiva, del bene protetto. Ne consegue che, nell'ipotesi di plurime violazioni di legge dovute alla pubblicazione e divulgazione di fotografie in dispregio del divieto, non può escludersi il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, che ben può essere determinato in via equitativa (Cass., 23/01/2019, n. 1875).

1.3.3. A tali principi – peraltro già sostenuti da questa Corte in precedenti decisioni, relative a diverse, ma analoghe vicende processuali – non si è attenuto il giudice a quo. Per cui il primo motivo di ricorso non può che essere accolto.

2. Con il secondo motivo di ricorso, (omissis) denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 158 della legge n. 633 del 1941, 10 cod. civ., 95 e 97 della legge n. 633 del 1941, nonché la motivazione perplessa ed illogica, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. civ.

2.1. Lamenta l'istante che, a fronte della gravità degli illeciti accertati dal giudice di appello, la quantificazione dei danni morali cagionati al ricorrente non sia stata di corrispondente entità.

2.2. Il motivo è inammissibile.

2.2.1. E', invero, inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando il ricorrente, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass., 04/04/2017, n. 8758). Con il ricorso per cassazione – anche se proposto con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. – la parte non può, invero, rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali operata dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass., 07/12/2017, n. 29404; Cass., 04/08/2017, n. 19547; Cass., 02/08/2016, n. 16056).

2.2.2. Nel caso concreto, la deduzione sia del vizio di violazione di legge che del vizio di motivazione sottendono una sostanziale richiesta di rivisitazione del merito, mediante un riesame della liquidazione del danno non patrimoniale, che – com'è noto – attiene

all'esercizio della discrezionalità del giudice di merito, per quanto soggetta all'osservanza di criteri e parametri che, tuttavia, nella specie non risultano neppure oggetto di una specifica e concludente censura.

3. L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta la cassazione dell'impugnata sentenza con rinvio <sup>alla causa</sup> alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame del merito della controversia, facendo applicazione dei principi di diritto suesposti, e provvedendo, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

### P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia <sup>la causa</sup> alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Dispone, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52, che in caso di diffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti  
Così deciso in Roma il 26/02/2021.

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Fabrizia BARONE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il 16 GIU. 2021

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Fabrizia BARONE



Il Presidente